

Modifica delle modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (ANF)

Vi informiamo che a decorrere dal primo aprile 2019 cambiano le procedure per la presentazione delle domande di Assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo. Le nuove modalità sono illustrate nella circolare Inps n. 45/2019.

Dal primo aprile 2019 non sarà più possibile consegnare il modello cartaceo al proprio datore di lavoro per ricevere l'importo mensile direttamente in busta paga. Il nuovo procedimento prevede per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, l'obbligo di presentare la domanda direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Per cui, dal primo aprile 2019 le domande di ANF dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica direttamente all'INPS (e non più al datore di lavoro) tramite servizio dedicato sul sito www.inps.it con PIN dispositivo o identità SPID di livello 2 o CNS oppure tramite Patronato.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 non devono essere reiterate ma dovranno essere gestite dai datori di lavoro secondo le nuove indicazioni.

Il richiedente potrà monitorare l'esito della domanda tramite una specifica sezione nell'area riservata del sito Inps e l'Istituto invierà all'interessato solo le reiezioni delle domande.

Le variazioni del nucleo o delle condizioni familiari dovranno essere comunicate, sempre dall'interessato, esclusivamente tramite modalità telematica.

L'importo calcolato dall'Inps sarà messo comunicato al datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale aziendale. Sulla base degli importi teoricamente spettanti il datore di lavoro dovrà calcolare la somma effettiva in relazione alla tipologia di contratto e alle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento, la somma non dovrà eccedere quella indicata dall'INPS.

Il datore di lavoro erogherà in busta paga gli importi e procederà al conguaglio tramite Uniemens secondo le consuete modalità con esclusivo riferimento ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Se il datore di lavoro fosse cessato o fallito la prestazione sarà erogata direttamente dall'INPS e la domanda dovrà essere presentata tramite il sito www.inps.it, oppure Contact center multicanale, oppure Patronati.

Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici a rivolgersi al Patronato CISL-INAS per la presentazione delle domande.

Il Dipartimento Politiche Sociali